

*Articolo 11***Controllo e valutazione**

1. La Commissione controlla con cadenza regolare il funzionamento del presente regolamento, in particolare per quel che concerne i suoi effetti:
 - a) sulla concorrenza nel mercato comune, o in parti rilevanti di esso, nei settori della distribuzione degli autoveicoli e dei servizi di assistenza ai clienti;
 - b) sulla struttura e sul livello di concentrazione della distribuzione di autoveicoli nonché dei possibili effetti sulla concorrenza che ne possono derivare.
2. La Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento, al più tardi entro il 31 maggio 2008,

avendo particolare riguardo alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

*Articolo 12***Entrata in vigore e scadenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 2002.
2. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), si applica a partire dal 1º ottobre 2005.
3. L'efficacia del presente regolamento cessa il 31 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione